



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza del 16 aprile 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.9 dell' 8 marzo 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Lonate Pozzolo (Va).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 5856 del 26 marzo 2008, il Sindaco del Comune di di Lonate Pozzolo (Va) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di riconoscere ai componenti del consiglio e della giunta dell'Unione, costituita in data 13/3/2001 tra il Comune di Lonate Pozzolo e il Comune di Ferno, il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione anche a coloro che rivestono la carica di membri degli organi esecutivi dei comuni aderenti che, quindi, percepiscono l'indennità di funzione dal comune di appartenenza.

Il Sindaco intende conoscere l'interpretazione della Sezione in relazione alle norme introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 2, commi 25 e 26 ed in particolare del collegamento esistente fra la soppressione dell'art. 82, comma 6 e la nuova formulazione dell'art. 83, comma 2 del TUEL che riguardano l'ipotesi di cumulabilità dei compensi per indennità di funzione e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

Considerato

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre quesiti; questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "*non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale*".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;

- c) ha "*carattere generale*", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla interpretazione di norme che gli enti territoriali debbono osservare nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa.
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, sez. contr. Lombardia, 21 giugno 2006, n. 5/pareri/2006), poiché attiene alle modalità da seguire al fine del rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, nonché dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ne consegue, che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Lonate Pozzolo è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Occorre pertanto valutare in primo luogo la portata dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 82 del TUEL, che consentiva il cumulo e cioè se tale abrogazione comporti necessariamente la non cumulabilità di indennità e gettoni di presenza per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi, pur in assenza di una specifica esclusione.

Sull'argomento non si può che confermare quanto espresso con la deliberazione n. 12/pareri/2008 di questa Sezione ribadendo le motivazioni richiamate in proposito, nel senso che i citati compensi non possono essere cumulati.

Risulta pertanto perfettamente coerente la modifica dell'art. 83, 2° comma del TUEL, intervenuta con l'art. 2, comma 26 della Legge Finanziaria 2008 che ha stabilito che gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2 del TUEL non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, a condizione che sia connesso all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Tale disposizione va interpretata come divieto di cumulo per gli amministratori locali in quanto già remunerati con l'indennità di funzione.

Occorre infine sottolineare che le norme in esame devono essere inquadrare in un contesto legislativo, precisamente i commi da 23 a 32 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, orientato a contenere i costi per gli emolumenti dei componenti dei Consigli e delle Giunte degli enti locali.

Nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica lo Stato ha già determinato il concorso delle autonomie locali per l'anno 2008 (art. 2 comma 31 della L.F.2008) attraverso una riduzione dei trasferimenti del fondo ordinario degli enti locali calcolata in 313 milioni di euro, sulla base della stima dei risparmi di spesa che deriveranno proprio dall'applicazione dei richiamati commi da 23 a 32 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008.

Così deciso nell'adunanza della Sezione del 16 aprile 2008.

Il Relatore
Giancarlo Penco

Il Presidente
Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2008

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini